



STATUTO

Associazione Culturale CAATS

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, dal codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Associazione Culturale CAATS, di seguito denominata "associazione", con sede in Sassari, via Turritana, n.70.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: CAATS Ente del Terzo Settore, con acronimo "CAATS ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2, è dunque sempre vietata la distribuzione degli utili.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci così come l'apertura di nuove sedi operative distaccate, con successiva comunicazione agli uffici competenti, tali variazioni non comportano modifica statutaria.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

-Cultura: Organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale/sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato (lettera I).

-Educazione e formazione: Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D).

A tal proposito si occuperà di:

- promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle produzioni artistiche artigianali, specialmente musicali della Sardegna, individuando artisti e opere che valorizzino le peculiarità storiche, paesaggistiche e culturali della Sardegna, offrendo agli artisti anche un servizio di supporto in termini di informazione, consulenza, progettazione, coordinamento, comunicazione, editoria, reperimento fondi e diffusione locale e internazionale delle produzioni.



- progetti musicali che possono spaziare dalle tradizioni alle musiche contemporanee e ai linguaggi giovanili; opere inerenti la poesia, la letteratura, la storia e la filologia; le arti visive, fotografiche, pittoriche, l'arte contemporanea e l'architettura; la promozione della cultura musicale, insieme al teatro, alla danza, alle arti letterarie, cinematografiche, e alle attività documentaristiche e scientifiche anche attraverso la gestione o direzione artistica di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come sale da concerto, teatri, centri culturali, gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche;
- favorire l'istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue e delle culture dell'Isola in un'ottica di integrazione e tutela, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali etniche e religiose e di genere, promuovendo la musica, il cinema, l'arte, la fotografia, il teatro, la letteratura e la danza delle varie culture e delle minoranze internazionali; sostenere l'interscambio culturale e artistico tra la Sardegna e tutti gli altri i popoli attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali, artistiche, culturali, cinematografiche, letterarie e teatrali sia localmente che all'estero;
- sostenere, attraverso le attività associative, il dialogo per la pace, stimolando il confronto e l'interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche della Sardegna, del Mediterraneo, e del resto del mondo;
- al fine di raggiungere lo scopo dell'Associazione, essa potrà organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate; pubblicare redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie, digitalizzare archivi e opere d'arte e audiovisive, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale; potrà inoltre realizzare o collaborare a corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline musicali, artistiche, multimediali teatrali, letterarie, cinematografiche e alla comunicazione e ai mass media;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione alla musica collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica canora;
- nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, di affiliare all'ente di promozione sociale a cui deciderà di iscriversi, tutti coloro che



tr. n.
13/11
PJA
E
13/11

usufruiranno di detti servizi ricreativi, in presenza delle regolari autorizzazioni amministrative, sanitarie e di Pubblica Sicurezza;

- sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà vendere beni di modico valore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, magliette e gadgets.
- potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità;
- potrà collaborare con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi statutari;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Le attività di cui sopra possono essere svolte dall'associazione tramite le prestazioni volontarie dei propri aderenti in maniera gratuita, non sono consentiti rimborsi di tipo forfettario ma solo rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e qualora eletto dell'Organo di Controllo.



Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività di raccolta fondi;
6. attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
7. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, secondo quanto disposto dall'art.13 del CTS, esso viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Laddove sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrono i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART.5 ISOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possano aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato che perde la qualifica di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare l'eventuale quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.



Tutti i soci dietro semplice richiesta scritta presentata all'associazione possono avere accesso ai libri sociali e a tutti gli atti che riguardano l'associazione.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;
5. il Collegio dei Proibiviri, se deliberato dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
2. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organi di controllo e Collegio dei Proibiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
4. delibera l'esclusione dei soci;
5. delibera sulla ratifica delle eventuali quote associative;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data



della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.



attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. stabilisce la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, tale decisione sarà ratificata dall'assemblea;
4. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
5. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
6. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
7. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, senza nessuna limitazione. Qualora l'associazione voglia imporre in futuro delle limitazioni, secondo l'art 26 comma 7 d.lgs 117/17 dovrà darne comunicazione al RUNTS attraverso la pubblicazione nel suddetto registro altrimenti non saranno opponibili ai terzi, sempre che non si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROIBITORI (facoltativo)

Il Collegio dei Proibitori, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proibitori, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Direzione provinciale di Sassari



BOLLO
16,00
C1/00
REPVD01
17-54
821911
351969

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 ESTINZIONE O SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'art. 111 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 112. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Handwritten signatures and stamps]
RM
W
Wz"/A*
€/L aJl---
ASr',rsh

18)
ius
h1,
rso
S)-
ari
S)-
rtu
cf
jon
18)
rzo
nte
jva